

DELIBERA N. 60/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SOCIETÀ' CANALE 10 S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE
"CHANNEL24 - LCN 130") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N.538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 19/20/DCA - PROC. N. 2765/GG)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modifiche e integrazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha segnalato, con nota del 23 aprile 2020, pervenuta all’Autorità in data 24 aprile 2020 (prot. AGCOM n. 179518), la trasmissione in data 24 ottobre 2019, tra le ore 06:00 e le ore 14:00, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale “*Channel 24 - LCN 130*”, della società CANALE 10 S.r.l., p.i.: 02777070596 (cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 75956 del 12 dicembre 2019 versata in atti), con sede legale in Latina (LT) via Coletta n. 22, allegando i supporti magnetici contenenti la videoregistrazione di tali programmi.

Con atto CONT. 19/20/DCA del 29 maggio 2020 notificato in data 4 giugno 2020, la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società CANALE 10 S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso sul canale “*Channel 24 - LCN 130*”, in data 24 ottobre 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali sono mostrate in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899), che i diversi conduttori esortano a comporre.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione di cui in epigrafe, la società ha richiesto di essere audita in ordine ai fatti contestati. In sede di audizione, il rappresentante della società, nel presentare una memoria integrativa (prot. Agcom n. 0377686 del 16 settembre 2020) - acquisita in atti unitamente al verbale dell’audizione

medesima – ha respinto ogni addebito in ordine ai fatti contestati confermando la natura meramente promozionale dei programmi oggetto di contestazione, qualificabili – a suo dire - come trasmissioni di informazione sul gioco del lotto recanti al loro interno non televendite ma telepromozioni e richiamando la decisione adottata con delibera n. 174/16/CSP dall’Autorità, che ha ritenuto taluni programmi, analoghi a quelli trasmessi dalla società CANALE 10 S.r.l., non classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell’*“offerta al pubblico”* attraverso il mezzo radiotelevisivo.

Nel corso di tali trasmissioni infatti, gli utenti vengono invitati a comporre un numero telefonico gratuito con prefisso 899 o 893 per accedere ad un portale multiservizi attraverso il quale fruire, tra gli altri e tramite la ulteriore digitazione di un apposito numero sulla tastiera, anche di pronostici concernenti il gioco del lotto mentre in sovraimpressione scorrono le scritte (cd. *Crowls*) previste obbligatoriamente dalla normativa in vigore a tutela dell’utente per la promozione dei servizi offerti.

La società declina infine ogni responsabilità nell’ipotesi di mancata corrispondenza tra quanto pubblicizzato ed il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell’eventuale malfunzionamento del portale in questione.

3. Valutazioni dell’Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si osserva quanto segue:

- nella programmazione del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale “*Channel 24 - LCN 130*” si riscontra, in data 24 ottobre 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00, la trasmissione di programmi di intrattenimento concernenti il gioco del lotto nel corso dei quali vengono mandate in onda finestre promozionali recanti:

- pubblicità di portali che offrono una serie di servizi telefonici, ivi compreso il servizio di previsioni del lotto, fruibili attraverso la digitazione di un apposito numero sulla tastiera che consente il collegamento al servizio richiesto (ad esempio alle ore 8:14);
- diciture in sovraimpressione chiaramente intese a promuovere numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899) concernenti il gioco del lotto, recanti l’indicazione del costo delle chiamate (*“3 euro veri”*) e le prescritte avvertenze sulla possibilità di disattivazione delle numerazioni a sovrapprezzo (ad esempio alle ore 8:24 numero telefonico 899047051 *“Il gioco può creare dipendenza [...] – I costi dei servizi vengono chiaramente dettagliati al momento della composizione del numero - Trasmissione e contenuti riservati ai maggiori di anni 18 – L’utente ha facoltà di richiedere al proprio gestore la disattivazione delle numerazioni a valore aggiunto [...]”*);

- nella nota di segnalazione del 23 aprile 2020, il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha precisato che sulle numerazioni telefoniche pubblicizzate sono stati eseguiti controlli a campione che hanno evidenziato come quasi in nessun caso si trattasse della promozione di un portale multiservizi: alla risposta, infatti, il sistema reindirizzava l’utente direttamente sul servizio di lottologia senza consentire alcuna opzione di accesso ad altri servizi; in pratica, dagli accertamenti svolti, è emerso che

dopo aver contattato il numero telefonico riferito ad un portale multiservizi apparso sul teleschermo (ad esempio il numero telefonico 899047051 pubblicizzato alle ore 8.25), si ascoltava un messaggio preregistrato che forniva gratuitamente le informazioni preventive riguardanti i costi del servizio, invitando a premere un tasto per continuare ed accedere - automaticamente e senza facoltà di opzione - alle previsioni di numeri da giocare alle future estrazioni del lotto;

- diversamente da quanto sostenuto dalla società CANALE 10 S.r.l. in sede di audizione e nella memoria integrativa versata in atti, le comunicazioni commerciali valutate in seno alla delibera n. 174/16/CSP non sono analoghe alle trasmissioni oggetto della contestazione CONT. 19/20/DCA del 4 giugno 2020. Le trasmissioni contestate, infatti, non riguardano la promozione di portali telefonici multiservizi, pure presente nella programmazione mandata in onda sul canale “*Channel 24 - LCN 130*” in data 24 ottobre 2019, bensì le finestre promozionali nelle quali vengono mostrate in sovrimpressione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto (prefisso 893 e 899), che i diversi conduttori e/o le diciture in sovrimpressione invitano a comporre, informando il telespettatore in merito alla tipologia del servizio offerto e alle condizioni economiche praticate. In tutti questi casi, infatti, come confermato dal Servizio di Polizia Postale, le comunicazioni commerciali trasmesse presentano tutti gli elementi – la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando - atti a individuare un’*“offerta al pubblico”* ex art. 1336 c.c. attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni come “*televendita*” consistente, per la definizione fornita dall’articolo 2, lett. ii) del d.lgs.n. 177/05, nell’*“offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire un servizio dietro pagamento”*;

- riguardo all’eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, si fa presente che, nel caso di specie, la circostanza per la quale la società CANALE 10 S.r.l. ha ritenuto di non aver mandato in onda una televendita, bensì la telepromozione di portali multiservizi non ritenendosi in alcun modo responsabile della eventuale mancata corrispondenza tra quanto pubblicizzato ed il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell’eventuale malfunzionamento del portale in questione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 “[...] *il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [...]*”); al riguardo, peraltro, pur escludendo ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità nell’adozione del comportamento illecito, non v’è dubbio che la società, a prescindere dalle verifiche sul servizio effettivamente erogato dal relativo fornitore, non abbia adottato idonee cautele preventive atte ad evitare la violazione laddove, come sopra osservato, ha mandato in onda, tra le ore 06:00 e le ore

14:00, programmi promozionali di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto recanti in sovrimpressione le informazioni in merito alla tipologia del servizio offerto e alle condizioni economiche praticate aventi tutte le caratteristiche proprie della televendita;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5-ter, commi 1 e 3, del *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, di cui all'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni: (comma 1) *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 5-bis, comma 1, nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”* e (comma 3) *“Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*.

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 19/20/DCA del 29 maggio 2020 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, di cui all'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale *“Channel 24 - LCN 130”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale *“Channel 24 - LCN 130”* deve ritenersi di lieve gravità tenuto conto della contenuta numerosità degli episodi di violazione concentrati in un'unica giornata di programmazione;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società - sebbene si sia impegnata *pro futuro* ad osservare le prescrizioni dell'Autorità e ad evitare comportamenti che possano costituire violazioni della normativa vigente - non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini della eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta, nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2019 (fonte: Infocamere), un utile di esercizio, si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra indicato;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società CANALE 10 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale "*Channel 24 - LCN 130*", con sede legale in Latina (LT) via Coletta n. 22, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", di cui all'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 la somma di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 60/20/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la

facoltà di richiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 60/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone